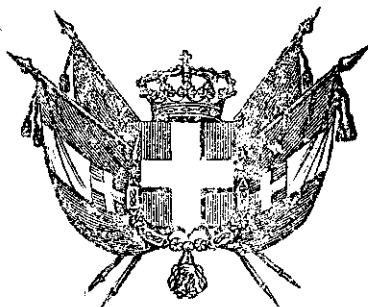




VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, incaricato di reggere il Ministero per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento giudiziario quanto segue:

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.

CAPO I.

Delle Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

Art. 1.

La giustizia, nelle materie non attribuite a giurisdizioni speciali, è amministrata:

Da Giudici di Mandamento e di Polizia;

Da Tribunali di Circondario;

Da Corti d'Appello;

Da Corti di Assisie;

Da una Corte di Cassazione,

nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi.

Presso ogni Tribunale e Corte è stabilito un ufficio del Pubblico Ministero:

Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento, e di Polizia sono esercitate nei modi e casi determinati dalla legge.

Presso ogni Corte d'Appello vi ha altresì un ufficio di pubblica clientela per le cause civili dei poveri, e per le cause penali.

Ognuna infine delle Autorità giudiziarie sopra indicate ha un Segretario, e può anche avere Sostituiti Segretari nella conformità accennata dalla presente legge, e dalle tabelle annesse alla medesima.

Art. 2.

Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità giudiziarie accennate nell'articolo precedente, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati o indicati dalla legge, e dalle tabelle annesse alla medesima, firmate d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia, e da quelle della legge di Amministrazione Provinciale in esse richiamate.

Art. 3.

Sono funzionari dell'ordine giudiziario i Giudici d'ogni grado, gli Ufficiali del Pubblico Ministero, gli Avvocati dei Poveri e i loro Sostituiti, i Procuratori de' Poveri e i loro Sostituiti, i Segretari, ed i Sostituiti Segretari.

Sono Ufficiali addetti all'ordine giudiziario gli Uscieri.

Art. 4.

I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Giustizia.

Gli Ufficiali addetti all'ordine giudiziario sono nominati dal Ministro della Giustizia, e destinati presso le Corti, i Tribunali, e i Giudici in quel numero che sia richiesto dai bisogni del servizio.

Ognuno di essi, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento nel rito prescritto dai regolamenti - *d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni.*

Art. 5.

Per poter essere ammesso alle cariche ed agli uffizi giudiziarii è necessario

- 1.° Essere cittadino dello Stato;
- 2.° Avere l'esercizio dei diritti civili;
- 3.° Riunire le altre condizioni richieste dalla presente legge per le varie cariche ed uffizi.

Art. 6.

Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni Ufficiale addetto al medesimo debbe assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla sua nomina o destinazione.

Per coloro che debbono trasferirsi alle residenze di oltre mare, o da queste alla terraferma, il termine è di giorni quaranta.

Il Ministro della Giustizia può prorogare per giuste cause i termini anzidetti, senza che in tutto si possa eccedere il doppio del tempo fissato in quest'articolo.

Art. 7.

Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente resta nel frattempo privato dello stipendio, il quale non decorrerà che dal giorno in cui avrà effettivamente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Quegli poi che lasciasse trascorrere un termine doppio di quello prescritto o prorogato, s'intenderà avere rinunciato all'impiego, nè potrà essere riammesso nella carriera se non mediante un nuovo decreto di nomina.

Art. 8.

Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni Ufficiale addetto al medesimo deve dimorare nel Comune, ove ha sede la Giudicatura, il Tribunale, o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; nè può assentarsene senza una licenza ottenuta a termini dei regolamenti.

I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono privati dello stipendio durante l'assenza, e soggetti a provvedimenti disciplinari.

CAPO II.

Della incompatibilità e delle esenzioni.

Art. 9.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli Ufficiali addetti al medesimo non possono essere nominati Sindaci, Vice-Sindaci o Segretari comunali, nè esercitare la mercatura, od altra professione qualsiasi, salvo i Vice-Giudici il patrocínio, e tanto essi, quanto i Segretari delle Giudicature, il notariato.

Art. 10.

Non possono far parte contemporaneamente come Giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, sotto pena di nullità degli atti che avranno luogo col loro concorso.

Art. 11.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli Ufficiali ad esso addetti sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni.

CAPO III.

Del tirocinio per le funzioni giudiziarie. - Degli Uditori.

Art. 42.

Il tirocinio per le funzioni giudiziarie si compie in qualità d'Uditore presso gli uffizi del Pubblico Ministero delle Corti e dei Tribunali di Circondario, non che presso gli uffizi degli Avvocati dei Poveri.

Art. 43.

Gli Uditori sono nominati dal Re, e la loro destinazione alle diverse Corti ed ai Tribunali viene fatta per disposizione ministeriale.

Il numero degli Uditori sarà fissato con R. Decreto in ragione dei bisogni del servizio della giustizia.

Art. 44.

Per poter essere nominato Uditore, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 5, è necessario:

1.° Avere conseguita la laurea in leggi in una Università italiana;

2.° Avere atteso alla pratica forense per due anni presso un Avvocato patrocinante o nell'uffizio d'un Avvocato dei Poveri;

3.° Aver subito con approvazione un apposito esame.

Art. 45.

Quest'esame ha luogo a voce ed in iscritto, nei modi determinati dai regolamenti, dinanzi a Giunte speciali formate annualmente per Decreto Ministeriale nelle città dove hanno sede Corti d'Appello.

Ogni Giunta è composta di sette membri scelti fra i personaggi che coprono od abbiano coperto cariche di Magistratura e fra gli Avvocati patrocinanti.

Essa non può deliberare che col numero almeno di cinque membri.

Art. 16.

Gli Uditori sono tenuti di frequentare l'ufficio del Pubblico Ministero, e dell'Avvocato dei Poveri a cui sono rispettivamente addetti, e fare quei lavori che sono loro affidati dal Capo dell'ufficio o dai suoi Sostituiti.

Possono essere pure incaricati di assistere alle udienze, e di esercitare, ove ne occorra il bisogno, le funzioni del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Circondario.

Art. 17.

Gli Uditori dopo un anno di tirocinio possono essere applicati con un Regio Decreto, quando la necessità del servizio lo richieda, ad una Giudicatura di Mandamento o di Polizia in qualità di Vice-Giudici.

Art. 18.

Gli Uditori applicati alle Giudicature di Mandamento o di Polizia concorrono nelle nomine e promozioni ai gradi dell'ordine giudiziario cogli Uditori addetti agli uffici di cui nell'art. 16, ed in pari condizioni sono preferiti.

Art. 19.

La qualità di Uditore cessa di pien diritto dopo tre anni, se non interviene conferma.

TITOLO SECONDO.

DEI GIUDICI.

CAPO I.

Dei Giudici di Mandamento o di Polizia.

Art. 20.

In ogni Mandamento è un Giudice con un Vice-Giudice.

Nelle Città designate nella tabella annessa alla presente legge v'ha pure un Giudice di Polizia.

Possono con Regio Decreto essere aggiunti altri Vice-Giudici, ovvero applicati Uditori, a mente dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 21.

Per poter essere nominato Giudice di Mandamento o di Polizia, oltre le condizioni prescritte per gli Uditori, si richiede un uditorato di tre anni.

Possono nondimeno essere nominati Giudici di Mandamento o di Polizia

1.° Gli Avvocati patrocinanti, dopo sei anni d'esercizio effettivo avanti i Tribunali o le Corti;

2.° I Vice-Giudici laureati in legge, dopo sei anni di funzioni.

Art. 22.

Possono essere nominati Vice-Giudici di Mandamento o di Polizia i laureati in leggi che abbiano i requisiti

necessari per essere ammessi al patrocinio, ed i Notai esercenti da tre anni.

Art. 23.

Nei casi di vacanza dell'ufficio di Giudicatura o d'impedimento del Giudice, il Vice-Giudice più anziano ne esercita le funzioni.

Art. 24.

I Vice-Giudici sono eziandio obbligati di assistere e coadiuvare il Giudice nel compimento delle sue funzioni ove il numero degli affari sia per richiederlo.

Art. 25.

In mancanza del Giudice e di Vice-Giudici, supplisce temporaneamente il Giudice del Mandamento più vicino nel distretto del Tribunale di Circondario, nel quale caso esso avrà dritto ad un'indennità di trasferta.

CAPO II.

Dei Tribunali di Circondario.

Art. 26.

V'ha un Tribunale di Circondario nelle città designate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 27.

Per poter essere nominato Giudice in un Tribunale di Circondario è necessario essere stato Uditore per anni cinque, o Giudice di Mandamento o di Polizia per anni due, od Avvocato patrocinante per anni otto; salvo quanto ai funzionari del Pubblico Ministero e

dell'ufficio dell'Avvocato dei Poveri il disposto dagli articoli 154, 184 della presente legge.

Art. 28.

Nei Tribunali divisi in più sezioni, il Presidente presiede alla sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da Vice-Presidenti od anche provvisoriamente da Giudici anziani.

Art. 29.

In ogni Tribunale vi è uno o più Giudici incaricati per Decreto Reale dell'istruzione delle cause penali.

Le funzioni degli Istruttori, quand'anche esercitate da Giudici inamovibili, sono temporarie e rivocabili. I medesimi possono essere temporariamente destinati ad un Tribunale diverso da quello a cui furono applicati, qualora per straordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.

Art. 30.

I Tribunali di Circondario possono per Decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda e lo acconsenta il numero del personale, essere divisi in più sezioni.

Nei Tribunali divisi in più sezioni sono in ogni anno designati per Reale Decreto i Giudici che debbono comporre ciascuna sezione.

Lo stesso Decreto designa le sezioni alle quali sono devoluti, oltre gli affari civili, gli affari correzionali, e le appellazioni in materia di polizia.

Art. 31.

Ogni Tribunale di Circondario non può giudicare che col numero di tre Giudici.

Art. 32.

Nei casi di mancanza o d'impedimento del Presidente o di un Vice-Presidente di sezione, il Giudice più anziano di ciascuna ne fa le veci.

Però le funzioni specialmente attribuite al Presidente del Tribunale sono esercitate, secondo l'ordine di anzianità, dai Vice-Presidenti, ed in difetto, dai Giudici del Tribunale medesimo.

Art. 33.

Quando per mancanza o legittimo impedimento dei Giudici, il Tribunale non si trova in numero legale per poter giudicare, il Presidente può destinare un Giudice di un'altra sezione o richiedere il Giudice locale, ed, ove questi sia impedito od assente, l'Uditore più anziano presso il Tribunale stesso, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, il Giudice del Mandamento viciniore non impedito.

Essendo mancante od impedito un Giudice Istruttore, il Presidente delega uno dei Giudici del Tribunale a farne le veci.

CAPO III.

Delle Corti d'Appello.

Art. 34.

V'ha una Corte d'Appello nelle città designate nella tabella annessa alla presente legge.

I Giudici delle Corti d'Appello hanno il titolo di Consiglieri.

Art. 35.

Per essere nominato Consigliere è necessario essere stato Giudice d'un Tribunale di Circondario per anni otto, od Avvocato patrocinante o Professore ufficiale di leggi in una delle Università dello Stato per anni dodici: salvo il disposto degli articoli 154, 184.

Art. 36.

In ogni Corte d'Appello vi è un Primo Presidente, che presiede alla prima sezione.

Ciascuna delle altre è presieduta da un Presidente di sezione o provvisoriamente anche da un Consigliere anziano.

Art. 37.

In ogni sezione, mancando od essendo impedito il Presidente, ne fa le veci il più anziano dei Consiglieri intervenuti.

Il Primo Presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite è supplito dal più anziano dei Presidenti di sezione, ed in mancanza di Presidenti, dal Consigliere più anziano della Corte.

Art. 38.

In ogni anno un Decreto Reale designa i Presidenti delle sezioni, i Consiglieri che fanno parte di ciascuna di esse, i membri che compongono la sezione d'accusa, non che la sezione che dee, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale.

Sarà applicabile anche alle Corti di Appello il disposto della prima parte dell'art. 30.

Art. 39.

Per le votazioni si richiede il numero di cinque Consiglieri nelle materie civili e quello di sei negli appelli per le materie correzionali.

Art. 40.

La sezione d'accusa è in ciascuna Corte composta di cinque membri, i quali possono anche far parte delle sezioni giudicanti: basta per altro l'intervento di tre membri per la validità delle sue deliberazioni.

Art. 41.

Quando in una sezione manca per legittimo impedimento il numero dei Consiglieri necessari per poter giudicare, il Primo Presidente dee completarlo con altri Consiglieri applicati ad altre sezioni.

CAPO IV.

Delle Assisie e dei Giurati

SEZIONE I.

Delle Corti d'Assisie.

Art. 42.

In ogni Distretto di Corte d'Appello v'ha una Corte d'Assisie, la quale giudica coll'intervento dei Giurati.

Ove il bisogno della giustizia lo richiegga, puossi ordinare con Decreto Reale la formazione di due o più Corti d'Assisie nello stesso Distretto.

Le Corti d'Assisie siedono nelle città designate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 43.

Ogni Corte d'Assisie è composta d'un Presidente e di due Giudici scelti fra i Consiglieri della Corte d'Appello.

Può esservi aggiunto come supplente un altro dei Consiglieri della stessa Corte.

Art. 44.

In principio d'ogni anno giuridico sono con Regio Decreto designati fra i membri della Corte d'Appello i Presidenti e i Giudici delle Assisie.

Il Primo Presidente ha sempre facoltà di presiedere alla Corte d'Assisie.

Art. 45.

I membri della Corte d'Appello che abbiano atteso all'istruzione del processo, o che siano concorsi a pronunziare l'accusa, non possono far parte della Corte d'Assisie.

Art. 46.

Mancando od essendo impedito taluno dei membri della Corte d'Assisie, viene il medesimo surrogato dal Giudice supplente.

Art. 47.

Mancando o trovandosi impedito il Presidente della Corte d'Assisie, viene surrogato dal Giudice più anziano.

Art. 48.

Il Pubblico Ministero presso le Corti d'Assisie è rappresentato dal Procuratore Generale personalmente o da uno dei suoi Sostituiti.

Il Procuratore Generale può eziandio commettere tali funzioni all'ufficio del Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario sedente nella città ove sono convocate le Assisie.

Art. 49.

Nelle città ove è stabilito un ufficio dell'Avvocato dei Poveri, e nel caso, in cui gli imputati non abbiano eletto alcun altro difensore, la difesa dei medesimi sarà sostenuta dall'Avvocato dei Poveri, o dai suoi Sostituiti: - nelle altre città la difesa sarà assunta da uno o più Avvocati designati dal Presidente della Corte d'Assisie, ove gli imputati non lo abbiano scelto.

Art. 50.

Le funzioni di Segretario delle Corti d'Assisie nelle città ove ha sede una Corte d'Appello sono esercitate dal Segretario della stessa Corte d'Appello o dai suoi Sostituiti, e nelle altre città dal Segretario del Tribunale di Circondario o dai suoi Sostituiti.

Art. 51.

I Distretti delle Corti d'Appello sono divisi per la tenuta delle Assisie in Circoli, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 52.

Le Assisie si tengono ordinariamente ogni trimestre nella città Capo-luogo di Circolo: potranno però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello sia nella città Capo-luogo, sia in qualunque altra città del Circolo.

SEZIONE II.

Dell'elezione dei Giurati, e della formazione delle liste.

Art. 53.

Per poter essere Giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni :

- 1.° Saper leggere e scrivere;
- 2.° Avere compiuta l'età d'anni 30;
- 3.° Essere Elettore politico;

Art. 54.

Non possono essere iscritti sulle liste dei Giurati

- 1.° I Ministri del Re;
- 2.° I Segretari generali e i Direttori generali dei Ministeri;
- 3.° I Governatori delle Provincie e gli Intendenti di Circondario;
- 4.° I funzionari dell'ordine giudiziario, e gli Ufficiali addetti al medesimo;
- 5.° I Ministri di qualunque culto;
- 6.° I militari in attività di servizio.

Art. 55.

I Senatori del Regno ed i membri della Camera dei Deputati sono di pien diritto dispensati dall'ufficio di Giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compiuta l'età di 70 anni.

Art. 56.

Non possono essere Giurati coloro che furono condannati a pene criminali: coloro che sono in istato di

fallimento dichiarato o d'interdizione o provvisti di consulente giudiziario: coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori: coloro che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

Art. 57.

In ogni Comune si forma una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, nei quali concorrano i requisiti necessari per essere eletti Giurati.

Questa lista sarà permanente.

Art. 58.

Il Sindaco prima della metà di agosto di ciascun anno procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta, e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

Art. 59.

La lista riveduta dal Sindaco è pubblicata alla porta della casa comunale, e dopo la seguitane pubblicazione resterà affissa nell'Ufficio dell'Amministrazione comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art. 60.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista predetta, possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente.

La Giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami fra giorni dieci successivi.

Art. 61.

La lista riveduta dal Sindaco, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni della Giunta municipale sono immediatamente trasmesse all'Intendente del Circondario il quale pronunzia sui fatti richiami. L'Intendente può aggiungere d'ufficio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancella quelli indebitamente iscritti, sentita prima la Giunta municipale.

Premesse tali operazioni, l'Intendente procede alla definitiva decretazione della lista generale, ed il suo decreto è pubblicato prima che finisca il mese di settembre in ogni Comune colla tabella delle rettificazioni.

Art. 62.

Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dell'Intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'Appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La loro domanda dee essere notificata all'Intendente sotto pena di nullità: la causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, e sulla relazione che n'è fatta in udienza pubblica da uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 63.

In ogni Comune vi è una Commissione composta del Sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due Consiglieri, oltre a due altri Consiglieri incaricati di supplire ai primi.

I Consiglieri così ordinari come supplenti sono eletti in ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 64.

La Commissione formata come nell'articolo precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno elegge fra gl'iscritti nella lista mentovata negli art. 57, 58, 59, 60, 61 un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il Comune ha meno di 400 abitanti, la Commissione elegge tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti d'ogni Comune si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 65.

I nomi degli individui designati dalle Commissioni comunali sono immediatamente trasmessi al Governatore della Provincia, il quale per ogni Circolo delle Assisie forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i Giurati eletti in cadun Circolo.

Art. 66.

In ciascuna Provincia vi è una Commissione composta del Presidente del Consiglio provinciale, di due Consiglieri del medesimo, come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la Commissione così composta esamina la lista generale dei Giurati di ciascun Circolo, la riduce di un quarto del numero degli iscritti, e così ridotta la trasmette al Governatore della Provincia.

Il Governatore, previo il parere del Consiglio di Governo, la riduce di un altro quarto.

Art. 67.

Le liste così ridotte sono dal Governatore trasmesse ai Presidenti dei Tribunali delle città Capo-luogo di Circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le Assisie, non che ai Presidenti degli altri Tribunali compresi nello stesso Circolo della Corte di Assisie.

Art. 68.

Se la lista generale di ciascun Circolo non comprende più di 200 individui, saranno questi destinati tutti a prestar il loro servizio come Giurati presso la Corte d'Assisie nell'anno seguente.

Art. 69.

Se la detta lista contiene più di 200 individui, il Presidente del Tribunale del Capo-luogo in una delle pubbliche udienze della prima metà del mese di dicembre, fa porre nell'urna tutti i nomi iscritti sulla lista, e procede all'estrazione a sorte dei Giurati che debbono prestare il loro servizio nell'anno seguente.

Pei Circoli di Torino, Milano e Genova la lista annuale dei Giurati da comporsi nel modo anzidetto è di 400, e per gli altri Circoli di 200 individui.

La lista annuale dei Giurati sta sempre affissa

nel vestibolo della sala d'udienza del Tribunale di Circondario.

Art. 70.

Oltre la lista dei Giurati ordinari, di cui negli articoli antecedenti, ne sarà fatta un'altra di Giurati supplenti per ciascun Circolo delle Assisie.

A tale effetto le Commissioni dei Comuni, nei quali debbono le Assisie tenersi, oltre quella di cui nell'art. 64, formeranno una seconda lista di Giurati, scegliendoli fra coloro che sono iscritti nella lista permanente, ed hanno il loro reale domicilio nella città in cui sono convocate le Assisie.

Le Commissioni comunali di Torino, Milano e Genova sceglieranno per ciascuna città centosessanta individui: le Commissioni delle altre città ne sceglieranno ottanta.

Le Commissioni provinciali ed i Governatori delle Provincie ridurranno alla metà il numero dei Giurati supplenti in tal modo scelti dalle Commissioni comunali, giusta le norme stabilite nell'art. 66; cosicchè la lista dei predetti Giurati supplenti sarà di ottanta per Torino, Milano e Genova, e di quaranta per le altre città Capo-luogo di Circolo per le Assisie.

Art. 71.

Occorrendone il bisogno nel corso dell'anno, le Commissioni comunali e provinciali devono, a richiesta del Presidente del Tribunale, completare o ricomporre con nuove scelte la lista dei Giurati supplenti.

Art. 72.

Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli art. 64, 66, 70, saranno queste eseguite per cura dell'Intendente o del Governatore.

Art. 73.

Dieci giorni prima dell'apertura delle Assisie il Presidente del Tribunale di Circondario della città Capo-luogo del Circolo, in una delle udienze pubbliche del Tribunale, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei Giurati ordinari; e le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla nota dei Giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare il loro servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei Giurati ordinari.

Il Segretario stende verbale dell'estrazione, il quale sarà sottoscritto dal Presidente, dai due Giudici che vi assisteranno, e dal Segretario stesso, sotto pena di nullità.

Art. 74.

Quando in uno stesso Circolo sono stabilite due o più Corti d'Assisie, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di Giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Art. 75.

I Presidenti delle Corti di Assisie distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i Giurati estratti a sorte ed iscritti, giusta i due

precedenti articoli, nella lista dei Giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'Assisie per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 73 e 74 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 76.

Quando le Assisie devono tenersi straordinariamente in qualche città che non sia Capo-luogo del Circolo, il Presidente del Tribunale di Circondario sedente in detta città, in una delle pubbliche udienze del Tribunale, fa porre nell'urna i nomi dei Giurati iscritti nella lista, ed estrae a sorte dall'urna 30 nomi, e gl'individui così indicati dalla sorte sono i Giurati ordinari della sessione.

Estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi un reale domicilio in detta città, e questi sono i Giurati supplementari.

Art. 77.

Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte d'Assisie, o come Giurati ordinari, o come supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno, ove ne facciano domanda prima del giorno dell'estrazione e la necessità del servizio lo comporti.

Art. 78.

L'avviso del giorno in cui avranno principio le Assisie è recato individualmente a ciascuno dei Giurati estratti a sorte, come negli articoli 73, 74, 76, per cura del Presidente del Tribunale di Circondario.

I Giurati sì ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima, e ad ogni altra seduta della Corte d'Assisie, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 79.

Il Presidente della Corte d'Assisie 24 ore prima dell'udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota de' Giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della sessione.

Art. 80.

Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta Giurati ordinari presenti, tal numero è completato coi Giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'alinea dell'art. 73 e dell'art. 76, secondo l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, si fa dal Presidente della Corte d'Assisie l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'art. 70, finchè il prescritto numero sia compiuto.

Per le Assisie straordinarie a cui accenna l'articolo 76, i Giurati mancanti sono anche suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri Giurati domiciliati nella città ove siede la Corte.

Art. 81.

Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei Giurati rifiutano di assumere l'incarico, sono puniti con una multa non minore di L. 500, estensibile a L. 1000.

Tale penalità è loro applicata dalla Corte di Assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 82.

I Giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del Giuri o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 83.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano fra giorni dieci successivi all'intimazione della sentenza l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi portata istanza per questa esonerazione, la sessione della Corte d'Assisie è stata chiusa, l'istanza medesima è recata dinanzi alla Corte d'Appello e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi sarà sentito prima il Pubblico Ministero.

Art. 84.

Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di 30 Giurati ordinari o supplenti, il Presidente pone nell'urna i loro nomi.

Art. 85.

Il Presidente fa poscia ritirare gli stessi Giurati nella stanza per essi destinata: indi, a porte chiuse, ed in presenza del Pubblico Ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte dei 14 Giurati necessari pel giudizio.

Art. 86.

Il Pubblico Ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il Pubblico Ministero dee dichiarare prima degli accusati se ricusa o non il Giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione dee essere fatta al momento dell'estrazione.

Art. 87.

Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il dritto di ricusazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i Giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso s'intendono anche ricu-

sati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 88.

I due ultimi Giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

CAPO V.

Della Corte di Cassazione.

Art. 89.

La Corte Suprema di Cassazione ha la sua sede nella città di Milano.

Essa è composta di un Primo Presidente, di due Presidenti di sezione, di ventiquattro Consiglieri, d'un Procuratore Generale del Re, di otto Sostituiti del Procuratore Generale, di un Segretario-Capo, di tre Segretari e di un Segretario del Procuratore Generale.

Art. 90.

La Corte di Cassazione si divide in tre sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le penali, la terza per i ricorsi nelle cause civili. Ciascuna di esse è composta di nove Giudici compreso il Presidente.

Il Primo Presidente presiede alla sezione civile, od anche alle altre, ove lo stimi conveniente, non che alle adunanze solenni, ed alle udienze a sezioni unite nei casi determinati dalla legge.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con Decreto Reale al principiare dell'anno giuridico.

Le regole sulla competenza e sulle discipline della Corte sono determinate dalle leggi di procedura o dalle leggi speciali e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 94.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione il numero dei Giudici non può essere minore di sette.

Per le deliberazioni a sezioni unite il numero dei votanti deve essere di diciotto oltre il Presidente.

Si unirà perciò la sezione civile a quella dei ricorsi sempre che trattisi di materia civile, ed alla sezione per le materie penali sempre quando la causa sia stata giudicata la prima volta da quest'ultima sezione.

Similmente la sezione civile si aggiungerà alla sezione per le materie penali ogni qual volta trattisi di cause disciplinari demandate dalla legge al giudizio della Corte Suprema, o di conflitti di giurisdizione dipendenti da procedimenti criminali.

I conflitti in materia civile si devolveranno alla sezione civile unita a quella dei ricorsi.

In tutti questi casi il Primo Presidente surroga i membri mancanti od impediti con altri Giudici della Corte.

Art. 92.

Per poter essere nominato Presidente o Consigliere nella Corte di Cassazione è necessario di essere stato membro di una Corte d'Appello, o Presidente di un Tribunale di Circondario per anni dieci, o Professore di leggi in una delle Università dello Stato; od Avvocato patrocinante avanti le Corti per anni quindici, salvo sempre il disposto degli articoli 154 e 184 della presente legge.

CARO VI.

*Delle assemblee generali delle Corti, dei Tribunali,
e della unione di più sezioni.*

Art. 93.

Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

Di repressione disciplinare riguardo ai Giudici;

Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte e del Tribunale;

Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di legge od altri oggetti di pubblico interesse;

D'intendere la relazione di cui nell'art. 166;

Di formare il bilancio per le spese d'ufficio e di riceverne e discuterne i conti.

Art. 94.

Le assemblee generali debbono essere convocate dal

Presidente della Corte o del Tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 95.

Il Pubblico Ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 165. La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una sezione della Corte o del Tribunale.

Art. 96.

L'assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del Tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 97.

L'Ufficio del Pubblico Ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo Capo o di chi ne fa le veci, eccetto quella di cui nell'art. 102, e le funzioni solenni alle quali intervengono tutti i membri che lo compongono.

Assiste alle deliberazioni, salvochè si tratti di pronunciare pene di disciplina.

Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal terz'ultimo alinea dell'art. 93.

Art. 98.

È disteso in apposito registro il verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.

Il Primo Presidente della Corte trasmette copia

del verbale al Ministro della Giustizia, e per lo stesso fine i Presidenti dei Tribunali lo trasmettono al Primo Presidente della Corte, ed il Procuratore del Re al Procuratore Generale.

CAPO VII.

Delle ferie e dell'annuale tornata delle Corti e dei Tribunali.

Art. 99.

Le Corti ed i Tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e tempi da determinarsi con R. Decreto.

Ogni Giudice però non potrà avere più di giorni 45.

Art. 100.

Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

Art. 101.

Pel tempo delle ferie si provvede al servizio, come è prescritto con Regolamento approvato per Decreto Reale.

Art. 102.

Nella prima tornata dopo le ferie tutti i membri delle Corti e dei Tribunali devono riunirsi in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del R. Decreto che compone le sezioni, e per intendere la relazione di cui all'art. 166 della presente legge.

TITOLO TERZO.

DELLA INAMOVIBILITÀ DEI GIUDICI E DELLE DISCIPLINE.

CAPO I.

Della inamovibilità.

Art. 103.

I Giudici che avranno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado e della loro effettività, o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè posti, senza il loro consentimento, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l'utilità del servizio essere traslocati da una Corte o da un Tribunale in altra Corte o Tribunale, con parità di grado e di stipendio.

Art. 104.

Se il traslocamento d'un Giudice inamovibile ha luogo senza promozione od aumento di stipendio, il Giudice traslocato ha diritto ad un'indennità, la quale è determinata dal Ministro della Giustizia, avuto riguardo alla distanza dei luoghi ed alle altre circostanze, senza che però tale indennità possa in niun caso eccedere la quinta parte dello stipendio d'un anno.

Art. 105.

Venendo ridotto il numero dei membri d'una Corte o d'un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili

cadrà, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i quali restano in aspettativa per essere riammessi in ufficio alla prima vacanza.

Art. 106.

I Giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 75.^o della loro età possono essere con Decreto Reale dispensati da ulteriore servizio, anche senza loro dimanda, salva ad essi ogni ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge.

Art. 107.

Se per una infermità o per debolezza di mente, un Giudice inamovibile non può più adempiere convenevolmente ai doveri della sua carica, viene dispensato da ulteriore servizio, salvo il diritto alla pensione, oppure all'indennità come nell'articolo precedente.

Art. 108.

Si fa luogo alla revocazione di un Giudice inamovibile senza riserva di alcun dritto alla pensione od alla indennità:

1.^o Se è stato condannato a qualche pena criminale, quand'anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli uffizi pubblici;

2.^o Se abbia ricusato di adempiere un dovere del proprio ufficio impostogli dalle leggi o dai regolamenti fatti per l'esecuzione di esse.

Art. 109.

Può farsi luogo alla dispensa di un Giudice inamovibile da ogni ulteriore servizio colla pensione od in-

dennità cui possa aver dritto a termine della legge sulle giubilazioni:

1.° Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento unicamente per l'estinzione dell'azione penale;

2.° Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria reputazione o la dignità del Corpo cui appartiene;

3.° Se senza permesso o legittima causa sia rimasto assente dal suo posto per venti giorni, ancorchè non continui, nel corso d'un anno;

4.° Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

Art. 110.

La revocazione o la dispensa da ulteriore servizio per le cause specificate nei precedenti articoli è ordinata con Decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte di Cassazione a sezioni unite.

Questa declaratoria non è necessaria nei casi contemplati dall'articolo 106, dal numero primo dell'articolo 108, e dal numero quarto dell'articolo 109.

Art. 111.

L'istanza per questa declaratoria è promossa dal Pubblico Ministero presso la medesima Corte, e si procede a norma della Sezione terza del seguente capo secondo.

Art. 112.

Il Giudice rivocato nei modi suespressi non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

Art. 113.

Il Giudice inamovibile contro cui sia spiccato mandato d'arresto s'intende sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

Art. 114.

Il Giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria, o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 115.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano ad ogni altro funzionario dell'Ordine giudiziario.

CAPO II.

Della disciplina.

Art. 116.

Il Giudice che contravviene ai doveri del suo ufficio, o non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

SEZIONE I.

Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 117.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1.° L'ammonizione;
- 2.° Le pene disciplinari.

§ 1.

Dell'Ammonizione.

Art. 118.

L'ammonizione consiste nel rimostrare al Giudice il mancamento commesso, e nel diffidarlo di non più ricadervi.

Art. 119.

La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

Art. 120.

Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i Giudici dello Stato, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni Giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il Giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

Art. 121.

La Corte di Cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d'Appello e su tutti i Tribunali e Giudicature dello Stato.

Ogni Corte d'Appello ha lo stesso diritto sui Tribunali e Giudicature del suo distretto.

Ogni Tribunale di Circondario ha parimente lo stesso diritto sulle Giudicature di Mandamento e di Polizia che ne dipendono.

Art. 122.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha la sorveglianza su tutti i Giudici che la compongono.

Il Primo Presidente d'ogni Corte d'Appello ha la sorveglianza sui Giudici della Corte, dei Tribunali e delle Giudicature del Distretto.

Il Presidente d'ogni Tribunale di Circondario ha la sorveglianza su tutti i Giudici del Tribunale e delle Giudicature che ne dipendono.

Art. 123.

In ogni sezione delle Corti e dei Tribunali il Giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i Giudici che la compongono.

Art. 124.

L'ammonizione è applicata d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero.

Essa ha luogo a voce o per lettera secondo le circostanze.

§ 2.

Del potere disciplinare.

Art. 125.

Le pene disciplinari sono:

1.° La censura;

2.° La riprensione;

3.° La sospensione dall'ufficio.

Art. 126.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 127.

La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al Giudice di presentarsi davanti la Corte od il Tribunale per essere ripreso.

Ove il Giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

Art. 128.

La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il caso previsto dagli articoli 113, 114, quando non segua condanna.

Art. 129.

La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

Art. 130.

Nelle materie disciplinari la Corte di Cassazione ha giurisdizione sui proprii membri, eccettuato il Primo Presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i Giudici d'Appello, dei Tribunali di Circondario, e delle Giudicature di tutto lo Stato, ogni volta che le Corti ed i Tribu-

nali cui spetterebbe ricusino od omettano o non possano esercitarla.

Art. 131.

Le Corti d'Appello hanno giurisdizione in materia disciplinare sui proprii membri, eccettuati i Primi Presidenti, i quali sono sottoposti a quella della Corte di Cassazione.

Art. 132.

Le Corti d'Appello hanno anche giurisdizione sopra i Giudici dei Tribunali, dei Mandamenti, e di Polizia del loro distretto nei casi previsti dall'alineia dell'articolo 130.

Art. 133.

Ogni Tribunale ha giurisdizione sopra i proprii membri, eccettuato il Presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'Appello.

Il Tribunale di Circondario ha pure giurisdizione sui Giudici di Mandamento e di Polizia del suo distretto.

SEZIONE II.

Dell'azione e del procedimento disciplinare.

Art. 134.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

Art. 135.

L'azione disciplinare dinanzi alle Corti ed ai Tribu-

nali è promossa dal Pubblico Ministero, anche sull'eccitamento de' Corpi anzidetti, o degli Uffiziali investiti del dritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al Presidente, colla quale si richiede la chiamata del Giudice incolpato dinanzi alla Corte od al Tribunale per addurre le sue discolpe.

Art. 136.

Il Presidente con sua ordinanza prescrive al Giudice di presentarsi dinanzi alla Corte o al Tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del Pubblico Ministero e l'ordinanza del Presidente debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che è dal Presidente stabilita.

Art. 137.

L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la Corte o il Tribunale per giusti motivi e sulla domanda dell'incolpato autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

Art. 138.

Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

Art. 139.

La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il Pubblico Ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i Giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del Presidente.

Art. 140.

Può la Corte o il Tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 136, 137, 138, 139.

Art. 141.

I termini di cui negli articoli 136 e 140 sono doppi allorchè trattasi di Giudici residenti nelle Provincie di oltremare chiamati dinanzi alla Corte di Cassazione.

Art. 142.

Le deliberazioni dei Tribunali di Circondario in materia di disciplina sono trasmesse dal Presidente al Primo Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore del Re al Procuratore Generale colle rispettive osservazioni.

Il Procuratore Generale del Re trasmette al Ministero della Giustizia le deliberazioni emanate sia dalla Corte, sia dai Tribunali di Circondario.

SEZIONE III.

Della revisione e della esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.

Art. 143.

Delle deliberazioni dei Tribunali in materia disciplinare possono il Giudice incolpato od il Pubblico Ministero chiedere la revisione alla Corte d'Appello con

un ricorso motivato, che è presentato al Presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il Presidente del Tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al Primo Presidente della Corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

Art. 144.

Si può ricorrere alla Corte di Cassazione per la revisione delle deliberazioni delle Corti d'Appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 145.

Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al Ministro della Giustizia.

L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del Giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre, trattandosi della riprensione o della sospensione, il Presidente chiama il Giudice avanti la Corte od il Tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gl'intima d'astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dall'esercizio di sue funzioni.

TITOLO QUARTO.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

CAPO I.

Della costituzione e della disciplina del Ministero Pubblico.

Art. 146.

Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia.

Art. 147.

Le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello sono esercitate da Procuratori Generali, e presso i Tribunali di Circondario da Procuratori del Re: i Procuratori Generali, e i Procuratori del Re compiono le loro funzioni o personalmente, o per mezzo di Sostituiti.

Il primo Sostituito del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha il titolo di Avvocato Generale.

Art. 148.

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di applicare temporariamente i Sostituiti ai vari uffici del Pubblico Ministero presso le diverse Corti e Tribunali in quel maggiore o minore numero che possa essere richiesto dal bisogno del servizio.

Art. 149.

Le funzioni del Pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento sono esercitate dai Delegati manda-

mentali nei luoghi ove sono stabiliti; in loro mancanza, impedimento od assenza, dal Sindaco del Comune, il quale può surrogarvi o il Vice-Sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, od il Segretario del Comune.

Art. 150.

Presso i Giudici di Polizia le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da Procuratori fiscali e da Sostituiti Procuratori fiscali.

Art. 151.

I funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali sono scelti fra i membri delle Corti, dei Tribunali e dell'Ufficio dei Poveri; fra i Giudici di Mandamento e di Polizia; fra gli Uditori e gli Avvocati patrocinanti: fra membri del Contenzioso Amministrativo, o fra Ufficiali applicati al Ministero della Giustizia, i quali abbiano conseguita la laurea in leggi.

I Procuratori fiscali sono scelti fra gli Uditori: i loro Sostituiti fra i laureati in legge, e fra i candidati Notai o Procuratori non esercenti.

Art. 152.

La carriera della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico sono parallele e distinte.

Art. 153.

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero sono pareggiati in grado e stipendio ai Giudici della Corte o del Tribunale presso cui esercitano il loro ufficio, cioè i Procuratori Generali e i Procuratori del Re ai Primi Presidenti e ai Presidenti; i loro Sostituiti ai Consiglieri ed ai Giudici.

Art. 154.

Gli Ufficiali del Ministero Pubblico, in via di eccezione e per circostanze speciali, possono essere trasferiti nella Magistratura giudicante, purchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici: a questo effetto sarà loro computato il tempo passato negli uffici del Ministero Pubblico.

I membri del Corpo giudicante possono anche essi essere trasferiti nel Pubblico Ministero.

Ciascuno reca nel nuovo posto l'anzianità che aveva nel grado corrispondente della carriera dalla quale esce: la corrispondenza del grado si determina dalla parità degli stipendi.

Le stesse disposizioni hanno luogo per tutti quelli che dalla Magistratura giudicante, o dal Ministero Pubblico sono chiamati od applicati al Ministero della Giustizia, e poscia rientrano nella carriera giudiziaria.

Art. 155.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha la sorveglianza dei Membri del suo ufficio.

I Procuratori Generali presso le Corti d'Appello hanno la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del Ministero Pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.

I Procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del Pubblico Ministero del loro Circondario.

Art. 156.

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal Ministro della Giustizia o da

coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'articolo precedente.

Il Ministro della Giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

Quanto ai Procuratori Generali la sospensione non può aver luogo che per Decreto Reale.

Art. 157.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni nè maggiore d'un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il caso previsto dagli articoli 113, 114, quando non segua condanna.

Art. 158.

L'Autorità giudicante non può esercitare censura sugli Uffiziali del Pubblico Ministero, salve le attribuzioni dei Presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qual volta gli Uffiziali del Pubblico Ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne rappresentanza al Ministro della Giustizia, ed i Tribunali di Circondario al Primo Presidente e al Procuratore Generale del Re presso le Corti d'Appello.

CAPO II.

Delle attribuzioni del Ministero Pubblico.

Art. 159.

Il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela dei dritti dello Stato, dei Corpi morali e delle persone amministrate;

Promuove la repressione de' reati;

Fa eseguire i giudicati in conformità dell'art. 164.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè non sia ad altri pubblici Uffiziali tale azione attribuita.

Art. 160.

In materia penale il Ministero Pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili non procede per via di azione se non nei casi specificati dalla legge.

In queste materie egli dà il suo parere in conformità delle leggi.

Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qual volta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

Art. 161.

Un Ufficiale del Ministero Pubblico assiste a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali di Circondario.

In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

Art. 162.

Il Ministero Pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

Art. 163.

Il Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione assiste alle deliberazioni per la decisione delle cause civili.

Presso alle Corti d'Appello ed ai Tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili o penali.

Dee però intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 164.

La esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal Pubblico Ministero, secondo che è disposto nel Codice di procedura penale.

Nelle cause civili il Pubblico Ministero fa eseguire d'ufficio le sentenze in quanto interessano l'ordine pubblico.

Art. 165.

Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il Procuratore Generale o il Procuratore del Re richiede, ed il Presidente della Corte o del Tribunale convoca un'assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Art. 166.

All'apertura d'ogni anno giuridico il Procuratore

Generale ed il Procuratore del Re rendono conto all'assemblea generale della Corte e del Tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutto il Distretto della Corte e del Tribunale; notano gli abusi che fossero invalsi; fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio.

Una copia di tal rendimento di conto, delle requisitorie e delle deliberazioni prese viene trasmessa dal Procuratore Generale al Ministro della Giustizia, e dai Procuratori del Re al Procuratore Generale da cui dipendono, il quale la rassegna al Ministro della Giustizia colle sue osservazioni.

Art. 467.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al Ministro della Giustizia uno stato degli affari spediti dalla Corte nell'anno precedente, e di quelli che rimasero a spedirsi: indica i punti sovra i quali l'esperienza avesse fatto conoscere i vizi o l'insufficienza delle leggi, e nota gl'inconvenienti od abusi ai quali occorresse di riparare nell'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato.

Art. 468.

I Procuratori Generali presso le Corti d'Appello trasmettono nei mesi di gennaio e luglio d'ogni anno al Ministro della Giustizia uno stato generale del movimento degli affari sì penali che civili presso le Corti medesime e gli Uffici che ne dipendono.

Art. 169.

Nelle stesse epoche i Procuratori del Re sono tenuti d'inviare uno stato consimile a quello indicato nell'articolo precedente al Procuratore Generale sugli affari del Tribunale e degli uffizi annessi. Il Procuratore Generale lo rassegna al Ministro della Giustizia colle sue osservazioni.

Art. 170.

Gli Uffiziali del Pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

Art. 171.

È attribuito al Pubblico Ministero rispetto agli imputati, od accusati l'esercizio libero della polizia, ed una generale sorveglianza su tutti i detenuti nelle carceri giudiziarie.

Art. 172.

Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali esercita sorveglianza ed ispezione:

1.° Sopra gli Uffiziali delle Segreterie delle rispettive Corti, dei Tribunali e dei Giudici di Mandamento e di Polizia;

2.° Sopra gli Uscieri.

TITOLO QUINTO.

DELLA COMPETENZA E DEL PROCEDIMENTO PER I REATI IMPUTATI
AI GIUDICI ED AI FUNZIONARI DEL MINISTERO PUBBLICO.

Art. 173.

Le contravvenzioni commesse da un Giudice o Vice-Giudice di Mandamento o di Polizia, da un Procuratore o Sostituto Procuratore fiscale nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione od ufficio, sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale del Circondario da cui dipendono.

Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarebbe di competenza del Giudice di Mandamento.

Art. 174.

Trattandosi di giudicare un membro d'un Tribunale di Circondario o del Ministero Pubblico presso lo stesso Tribunale per reati di competenza del medesimo o a lui deferiti in via di appellazione, la Corte d'Appello designa un altro Tribunale del proprio distretto.

Art. 175.

Per giudicare un membro d'una Corte d'Appello, e del Pubblico Ministero, che esercita le funzioni presso la medesima pei reati ad essa deferiti in via di appellazione, la Corte di Cassazione designa un'altra Corte.

Art. 176.

Nulla è innovato alle regole di competenza quanto ai reati sottoposti al giudizio delle Corti d'Assisie col intervento dei Giurati.

TITOLO SESTO.

DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DE' POVERI.

Art. 177.

Presso ciascuna Corte d'Appello è stabilito un ufficio dell'Avvocato e del Procuratore de' Poveri, i quali hanno rispettivamente quel numero di Sostituiti che è determinato dalla tabella annessa alla presente legge.

Nelle città ove non ha sede una Corte d'Appello sono mantenuti cogli attuali assegnamenti quegli uffici che per prestare ai poveri la gratuita clientela furono instituiti in origine con private fondazioni.

Le disposizioni contenute nell'art. 148 si applicano anche ai Sostituiti degli Avvocati dei Poveri.

Art. 178.

Gli Avvocati ed i Procuratori dei Poveri devono patrocinare gratuitamente le cause sì civili, che penali delle persone e dei corpi morali ammessi al beneficio dei poveri.

La legge stabilisce le norme di ammissione a tale beneficio, e regola le condizioni del patrocinio gratuito.

Gli Avvocati e Procuratori dei Poveri non possono in materia civile ricevere i loro onorari che in ripetizione dalla parte condannata nelle spese.

Dal prodotto complessivo degli onorari nelle cause civili, e penali si detraggono prima le spese d'ufficio,

ed il rimanente si riparte fra gli aventi dritto a norma dei Regolamenti.

Art. 179.

L'Avvocato dei Poveri esercita pure personalmente o col mezzo dei suoi Sostituiti le sue funzioni presso la Corte di Cassazione.

Art. 180.

Le attribuzioni dell'Avvocato de' Poveri si estendono a tutto il distretto della Corte.

Deve perciò invigilare che le cause dei poveri sieno diligentemente trattate, farsi render conto delle medesime dai Procuratori che ne sono incaricati, e scorgendo qualche negligenza o altra mancanza, promuovere i provvedimenti che sieno del caso.

Deve anche invigilare perchè non sia continuato il beneficio dei poveri alle persone che nel corso della causa risultasse non essere assistite in ragione.

Art. 181.

Dove non esiste Ufficio di Avvocato de' Poveri, la sorveglianza di cui nell'articolo precedente, in quanto riguarda l'esatta spedizione degli affari, è eziandio esercitata dai Procuratori del Re.

Art. 182.

Gli Avvocati ed i Procuratori de' Poveri ed i loro Sostituiti sono sottoposti alla sorveglianza dei Presidenti e dei Procuratori Generali ed alle regole di disciplina stabilite pel Pubblico Ministero.

Art. 183.

Gli Avvocati dei Poveri hanno sul personale del loro

uffizio, e su quello del Procuratore dei Poveri la sorveglianza e l'autorità che la legge attribuisce ai Capi d'Ufficio del Pubblico Ministero.

Questa sorveglianza è anche personalmente esercitata dal Procuratore de' Poveri sopra i suoi sostituiti e praticanti.

Art. 184.

Le condizioni d'ammissione e le altre regole stabilite per la carriera del Pubblico Ministero sono applicabili agli Avvocati e Sostituiti dell'Avvocato dei Poveri.

Art. 185.

Gli Avvocati e Sostituiti Avvocati ed i Procuratori dei Poveri seggono colle Corti nell'assemblea generale di cui nell'art. 102, ed intervengono colle medesime in tutte le funzioni solenni a cui sono queste chiamate.

TITOLO SETTIMO.

DEGLI UFFIZI DI SEGRETERIA.

CAPITOLO I.

Dei Segretari.

Art. 186.

Presso ogni Corte, Tribunale e Giudicatura, presso ciascun Ufficio del Ministero Pubblico e dell'Avvocato dei Poveri v'ha un Segretario, ed all'uopo uno o più Sostituiti Segretari nella conformità accennata dalla presente legge, e dalle tabelle annesse alla medesima.

Art. 187.

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di applicare i Sostituiti Segretari alle diverse Corti, ai Tribunali, alle Giudicature, ed agli Uffici in quel maggiore, o minore numero, che possa essere richiesto dai bisogni del servizio.

Art. 188.

Per essere nominato Segretario d'una Giudicatura mandamentale o di Polizia è mestieri d'aver compiuta l'età d'anni 24 e di aver subito con successo l'esame di Notaio o di Procuratore, o di essere stato Sostituito Segretario presso una Giudicatura di Mandamento o di Polizia per due anni.

Per essere nominato Sostituito Segretario presso una Giudicatura di Mandamento o di Polizia è necessario aver compiuto l'intero corso delle scuole secondarie classiche e quello delle istituzioni civili in un pubblico collegio, ed atteso per due anni alla pratica presso un Notaio o Procuratore, o presso una Segreteria in qualità di scrivano.

Art. 189.

Possono essere nominati Segretari presso i Tribunali di Circondario :

1.° I Segretari delle Giudicature di Mandamento dopo cinque anni di ufficio ;

2.° I Sostituiti Segretari delle Corti d'Appello dopo tre anni di ufficio ;

3.° I Sostituiti Segretari dei Procuratori Generali dopo quattro anni d'ufficio;

4.° I Segretari e Sostituiti Procuratori dell'Ufficio dei Poveri dopo quattro anni di ufficio.

Per essere nominato Sostituito Segretario presso un Tribunale di Circondario si richiedono le stesse condizioni prescritte per la nomina dei Segretari delle Giudicature mandamentali.

Art. 190.

Possono essere nominati Segretari delle Corti d'Appello :

1.° I laureati in leggi che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Ministero Pubblico pel corso di cinque anni, o che sieno stati Segretari di un ufficio del Procuratore Generale;

2.° I Segretari dei Tribunali di Circondario dopo otto anni d'ufficio.

Possono essere nominati Sostituiti Segretari delle Corti d'Appello :

1.° I Sostituiti Segretari dei Tribunali di Circondario;

2.° I Sostituiti Procuratori dei Poveri ;

3.° I Segretari delle Giudicature di Mandamento.

Art. 191.

Per poter essere nominato Segretario-Capo della Corte di Cassazione è necessario essere laureato in leggi, ed aver esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Ministero Pubblico pel corso di dieci anni, o atteso al patrocinio per quindici anni.

Per poter essere nominato Segretario della stessa Corte è necessario essere laureato in leggi ed aver esercitato funzioni giudiziarie per tre anni o l'avvocatura per anni cinque.

Art. 192.

Per poter essere nominato Segretario dell'Ufficio del Procuratore Generale si richiede almeno una delle condizioni seguenti:

1.° D'aver atteso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Ministero Pubblico per anni tre;

2.° D'essere laureato in leggi e di avere esercitato il patrocinio per anni sei;

3.° D'avere per anni dieci esercitato presso le Corti ed i Tribunali l'ufficio di Procuratore;

4.° D'avere per sei anni disimpegnato l'ufficio di Sostituto Segretario presso un Procuratore generale.

Possono essere nominati Sostituti Segretari dell'Ufficio del Procuratore generale i laureati in leggi, e quelli che hanno subito con successo l'esame di Notaio o di Procuratore.

Art. 193.

Per poter essere nominato Segretario o Sostituto Segretario dell'Ufficio d'Avvocato de' Poveri o del Ministero Pubblico presso il Tribunale di Circondario, si richiedono le stesse condizioni che sono rispettivamente prescritte per le nomine dei Segretari e Sostituti Segretari delle Giudicature di Mandamento.

Gli uni, e gli altri corrono la stessa carriera.

Art. 194.

In mancanza od impedimento del Segretario e dei Sostituiti Segretari d'una Corte o d'un Tribunale, il Presidente può richiedere in caso di assoluto bisogno un Notaio per le funzioni di Segretario assunto.

Art. 195.

Nella Giudicatura di Mandamento e di Polizia, mancando od essendo impediti il Segretario ed i Sostituiti, il Giudice può richiedere in caso d'assoluto bisogno a farne le veci un Notaio o candidato Notaio.

Art. 196.

I Segretari richiesti a norma dei due precedenti articoli, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, presteranno dinanzi al Presidente o al Giudice il giuramento prescritto dall'art. 4 della presente legge.

Art. 197.

Il Segretario della Corte di Cassazione è posto sotto la sorveglianza del Primo Presidente e del Procuratore Generale presso la medesima Corte.

I Primi Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti d'Appello hanno la sorveglianza sovra tutti i Segretari del distretto.

Il Presidente del Tribunale di Circondario ed il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il Segretario del rispettivo Tribunale, ed il Presidente del Tribunale di Circondario e il Procuratore del Re invigilano eziandio sopra tutti i Segretari di Mandamento e di Polizia che dipendono dalla giurisdizione dello stesso Tribunale.

I Giudici di Mandamento ed i Giudici di Polizia invigilano sopra i rispettivi Segretari.

Art. 198.

I Segretari degli Uffici del Ministero Pubblico e dell'Avvocato de' Poveri sono posti sotto la esclusiva sorveglianza dei rispettivi Capi d'Ufficio.

I Segretari però degli Avvocati dei Poveri sono inoltre sottoposti alla sorveglianza del Procuratore Generale della Corte d'Appello presso cui sono stabiliti.

Art. 199.

I Sostituiti Segretari sono sottoposti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei Segretari da cui dipendono.

Art. 200.

Il Ministro della Giustizia può sospendere i Segretari e i Sostituiti Segretari dalle loro funzioni per un tempo non minore di 15 giorni, nè maggiore d'un anno.

La sospensione importa privazione dello stipendio per la sua durata.

Art. 201.

I Segretari e i Sostituiti Segretari delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature hanno facoltà di ricevere gli atti notarili spettanti al loro Ufficio, quantunque soggetti all'insinuazione.

Art. 202.

Sono applicabili ai Segretari ed ai Sostituiti Segretari delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature le disposizioni della presente legge sulla competenza e sul procedimento pei reati imputati ai Giudici.

CAPO II.

Degli Scrivani.

Art. 203.

In ogni Segreteria v'ha un numero di Scrivani proporzionato ai bisogni del servizio.

Art. 204.

Gli Scrivani delle Corti e dei Tribunali e delle Giudicature sono nominati dai Segretari rispettivi, ed approvati dai Corpi, o dal Giudice a cui sono addetti.

Gli Scrivani delle Segreterie del Pubblico Ministero sono nominati dai rispettivi Capi d'Ufficio.

Art. 205.

Sarà provveduto con apposito Regolamento intorno alle condizioni di nomina, al modo di retribuzione, ed all'esercizio delle funzioni degli Scrivani.

TITOLO OTTAVO.

DEGLI USCIERI.

Art. 206.

Ogni Corte, Tribunale e Giudicatura ha un numero d'Uscieri proporzionato alle esigenze del servizio.

Art. 207.

Gli Uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una mallevèria in iscri-

zioni sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata nell'annessa tabella.

Art. 208.

Per poter essere nominato Usciere è necessario:

1.° Avere l'età d'anni ventuno compiuti;

2.° Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai Regolamenti.

Art. 209.

Gli Uscieri sono obbligati di dimorare ove siedono le Corti, i Tribunali ed i Giudici a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione.

Art. 210.

Gli Uscieri delle Corti e dei Tribunali esercitano esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono nel Comune di loro residenza.

Quelli delle Giudicature mandamentali esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Giudicatura a cui sono addetti in tutto il Mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salve le dette privative, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutto il distretto giurisdizionale della Corte, del Tribunale o della Giudicatura da cui dipendono.

Art. 211.

Gli Uscieri debbono prestare nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature a cui sono addetti, quegli uffizi che saranno determinati dai Regolamenti, ed uni-

formarsi inoltre nell'esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali discipline, che vengano nei medesimi Regolamenti prescritte.

Art. 212.

Nei casi d'impedimento o mancanza degli Uscieri presso alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, possono i Presidenti od i Giudici di Mandamento valersi dell'opera di altri Uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altro Usciere, i Giudici di Mandamento potranno pure commettere l'atto occorrente ad un serviente comunale.

Art. 213.

I Giudici di Mandamento possono, coll'annuenza del Procuratore del Re, autorizzare i servienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del Capo-luogo di Mandamento le citazioni verbali, o per biglietto contemplate nel Codice di procedura civile.

I servienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano il giuramento prescritto per gli Uscieri.

Art. 214.

In materia criminale, ed ove il caso lo esiga, i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello hanno facoltà di ordinare la trasferta degli Uscieri in tutta l'estensione del distretto della Corte d'Appello.

Art. 215.

È obbligo degli Uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta pei Regolamenti e sotto le pene ivi stabilite.

Essi debbono notare in calce di ogni atto i dritti percepiti.

Art. 216.

Gli Uscieri non possono, essendone richiesti, recusare il loro ministero, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 217.

Ogni Usciere che per negligenza avrà trascurato di eseguire gli atti del suo ministero di cui ebbe l'incarico, o non li avrà eseguiti regolarmente, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a L. 300, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 218.

Ogni Usciere che avrà tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, sarà condannato ad una pena pecuniaria di L. 100, estensibile a L. 4,000, oltre ai danni ed interessi di cui sopra.

Risultando che egli abbia fraudolentemente agito, sarà sottoposto a procedimenti criminali, e punito a tenore del Codice penale.

Art. 219.

Gli Uscieri che avranno ecceduto scientemente i limiti

delle proprie attribuzioni saranno puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire 500, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene portate dal Codice penale.

Art. 220.

Gli Uscieri della Corte di Cassazione sono posti sotto la sorveglianza del Primo Presidente e del Procuratore Generale presso la Corte medesima.

I Primi Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti d'Appello hanno la sorveglianza sovra tutti gli Uscieri del distretto.

Il Presidente e il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli Uscieri del Tribunale di Circondario, sovra gli Uscieri de' Giudici di Mandamento e di Polizia dipendenti dalla giurisdizione di esso Tribunale.

I Giudici di Mandamento e di Polizia hanno la sorveglianza sui loro rispettivi Uscieri.

Art. 221.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli Uscieri, e di provocarne secondo i casi la sospensione o la revocazione.

Art. 222.

Le pene stabilite dalla presente legge saranno pronunciate dalle Corti e dai Tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'Usciere, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del Tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

Art. 223.

Spetta al Ministro della Giustizia il decretare secondo i casi la sospensione, o la revocazione degli Uscieri.

La sospensione non può essere per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore d'un anno.

TITOLO NONO.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 224.

I Corpi, e gli Uffici giudiziari non esercenti giurisdizioni speciali, e non contemplati nelle tabelle annesse alla presente legge, sono soppressi.

Art. 225.

Per le Assisie da tenersi dopo l'attuazione della presente legge, e prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 67, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la Deputazione provinciale contemplata nell'art. 66 formerà una lista provvisoria di Giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del Circolo.

Il numero dei Giurati sarà proporzionato alla popolazione del Circolo, a tenore dell'art. 69 della presente legge.

Art. 226.

La stessa Deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei Giurati supplenti a tenore dell'art. 70.

Art. 227.

Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai Presidenti dei Tribunali a termini degli articoli 67, 70, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'art. 73 e seguenti della presente legge.

Art. 228.

Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d'Assisie e dei Tribunali di Circondario, non che quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei Comuni, nei quali le une e gli altri hanno la rispettiva loro sede.

Art. 229.

Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Giudicature, e quelle dei mobili e dell'annua pigione dei locali, sono a carico dei Comuni del Mandamento in proporzione delle rispettive popolazioni.

Art. 230.

Le spese d'ufficio per le Corti ed i Tribunali, compresi gli Uffici del Ministero Pubblico, sono determinate con Decreto Reale, e proposte nel bilancio delle spese del Ministero della Giustizia.

Il maneggio di queste spese ed il loro pagamento si farà secondo le norme della contabilità generale.

Art. 231.

I Consiglieri d'Appello, i Procuratori Generali e loro

Sostituiti, deputati ad intervenire alle Assisie fuori della città capo-luogo in cui siede la Corte d'Appello, hanno dritto ad un'indennità di lire dieci' al giorno, oltre le spese di trasferta.

I Giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza possono domandare un'indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese di trasferta.

Art. 232.

Gli stipendi de' funzionari dell'ordine giudiziario sono determinati dalla legge.

Gli aumenti di stipendio nel medesimo grado si accordano con Reale Decreto in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso.

Art. 233.

L'anzianità di servizio per le promozioni nell'ordine giudiziario si calcola sulla generalità dei funzionari senza distinzione di Corte o di Circondario.

Art. 234.

Gli attuali Giudici aggiunti delle antiche Provincie, gli aggiunti giudiziarii e gli ascoltanti retribuiti delle nuove, finchè non sieno promossi ad altra carica, continueranno a prestare l'opera loro o nel Corpo giudicante, o nel Ministero Pubblico, ed a percepirne lo stipendio.

Art. 235.

Quelli che al tempo in cui sarà posta in esecuzione

la presente legge avranno la qualità di volontari negli Uffici del Ministero Pubblico, dell'Avvocato dei Poveri, dell'Avvocato Patrimoniale Regio, come pure gli ascoltanti che abbiano già subito con successo l'esame di Giudici, saranno senz'altro nominati Uditori ed applicati alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, a termini degli art. 42 e 47, quand'anche il loro numero ecceda quello stabilito dal R. Decreto.

I medesimi potranno poi essere nominati a funzioni giudiziarie a norma della presente legge, anche prima di avere l'esercizio stabilito dalla medesima.

Gli ascoltanti delle nuove Provincie, che all'attuazione della presente legge non avranno ancora sostenuto con successo l'esame di Giudici, sono pure nominati Uditori, con che entro sei mesi si presentino all'esame prescritto dai Regolamenti, e lo subiscano con esito felice.

Tale condizione dell'esame si estende pure agli ascoltanti retribuiti, di cui nel precedente articolo, per la conservazione dello stipendio.

Art. 256.

La condizione della laurea di cui è cenno nell'art. 44 non si estende a coloro i quali all'epoca in cui sarà posta in esecuzione la presente legge esercitano funzioni giudiziarie nelle nuove Provincie.

Art. 257.

Gli attuali impiegati d'ordine presso le autorità giu-

diziarie delle nuove Provincie, stipendiati dallo Stato, potranno essere nominati Segretari o Sostituiti Segretari presso le Giudicature e i Tribunali di Circondario.

Art. 238.

Gli attuali funzionari dell'ordine giudiziario e gli Uffiziali addetti al medesimo, benchè non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima.

Art. 239.

Sarà provveduto per mezzo di Regolamenti approvati con Regio Decreto intorno al luogo, al numero ed alla durata delle udienze, non che alla polizia delle medesime, salve sempre le disposizioni del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale.

Sarà pure provveduto con Reale Decreto alla divisa per la Magistratura giudicante, per gli Uffizi del Ministero Pubblico, dell'Avvocato e Procuratore dei Poveri, e per gli Uditori.

Art. 240.

Questa legge sarà posta in esecuzione al 1.º maggio 1860.

Sarà nel frattempo provveduto a termini di legge al conveniente riordinamento del personale.

Art. 241.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

Circoscrizione territoriale delle Autorità Giudiziarie.

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti (1)	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
1	Brescia	Bergamo	Almenno S. Salvatore...	16,467	345,904
			Alzano Maggiore.....	14,202	
			Bergamo { 1.º Città alta e borghi ..	35,197	
			Bergamo { 2.º Città piana e borghi ..		
			Bergamo 3.º.....	23,265	
			Clusone.....	23,266	
			Gandino.....	14,304	
			Lovere.....	13,474	
			Martignengo.....	16,557	
			Piazza.....	11,525	
			Ponte San Pietro.....	24,051	
			Romano.....	21,654	
			Sarnico.....	17,371	
			Trescore.....	18,288	
			Treviglio.....	31,775	
			Valprino.....	15,190	
			Verdello.....	25,476	
			Zogno.....	21,942	
				345,904	
		Bozzolo	Bozzolo.....	14,015	98,169
			Casalmaggiore.....	28,450	
			Marcaria.....	15,051	
			Piadena.....	11,514	
			Sabbionetta.....	8,575	
		Viadana.....	20,564		
			98,169		
		Breno	Breno.....	31,837	54,165
			Edolo.....	22,308	
				54,165	
				Da riportarsi ...	498,238

(1) Veggasi la designazione dei Comuni che compongono ciascun Mandamento nella Tabella annessa alla legge sull'Amministrazione provinciale, in data 23 ottobre 1859.

La sede degli Uffici di Giudicatura, ove non sia altrimenti determinato, s'intende fissata nel Capo-luogo del Mandamento.

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto</i>		498,238
			Adro	14,994	
			Bagnolo	17,593	
			Bovegno	9,049	
			Brescia { 1.º Porta S. Giovanni e adiacenze	21,630	
			Brescia { 2.º Porta Torre Lunga e adiacenze	13,302	
			Brescia 3.º	30,764	
			Chiari	32,655	
			Gardone	10,369	
			Gargnano	12,515	
			Iseo	11,182	
			Lonato	21,970	
			Ospitaletto	18,404	
			Orzinuovi	18,467	
			Preseglie	6,855	
			Rezzato	16,875	
			Salò	22,624	
			Vestone	13,808	
				293,056	293,056
			Asola	16,812	
			Canneto	14,485	
			Castiglione	13,006	
			Montechiaro	22,617	
			Leno	21,876	
			Volta	12,484	
			Verolanuova	29,149	
				130,429	130,429
			Crema { 1.º Mandamento	30,468	
			Crema { 2.º Mandamento	18,442	
			Pandino	13,984	
			Soncino	13,666	
				76,560	76,560
			Cremona e Corpi Santi	30,182	
			Cremona	20,136	
			Pescarolo	12,518	
			Pizzighettone	23,703	
			Robecco	24,674	
			Sorcsina	30,987	
			Sospiro	17,701	
				159,901	159,901
			Totale		1,158,184

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
2	Cagliari	Cagliari	Barumini	5,594	
			Cagliari Castello	30,958	
			Cagliari Marina		
			Carloforte	3,405	
			Decimomannu	7,143	
			Fluminimaggiore	2,135	
			Guasila	4,128	
			Guspini	7,643	
			Iglesias	9,166	
			Lunamatrona	3,855	
			Mandas	4,778	
			Monastir	6,259	
			Muravera	7,409	
			Nuraminis	5,340	
			Pauli Gerrei	5,290	
			Pula	4,043	
			Quarto	9,408	
			San Gavino	6,076	
			Sanluri	7,489	
			Senorbi	6,041	
			Santadi	9,753	
			S. Pantaleo	4,545	
			S. Antioco	4,794	
			Selargius	9,024	
			Serramanna	5,301	
			Siliqua	4,928	
			Sinnai	6,117	
			Teulada	3,409	
			Villacidro	8,368	
				192,399	192,399
		Lanusei	Aritzo	4,751	
			Iersu	7,153	
			Isili	5,552	
			Laconi	5,602	
			Lanusei	7,216	
			Nurri	4,749	
			Seni	5,823	
			Sorgono	4,579	
			Tonara	5,332	
			Tortolì	7,272	
				58,029	58,029
			Da riportarsi		250,428

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto</i>		250,428
		Nuoro	Bitti.....	6,813	
			Bolotana.....	4,938	
			Dorgali.....	7,665	
			Fonni.....	4,750	
			Gavoi.....	4,634	
			Nuoro.....	10,431	
			Orani.....	6,549	
			Siniscola.....	5,918	
				51,698	51,698
		Oristano	Ales.....	5,545	
			Baressa.....	3,626	
			Bosa.....	6,832	
			Busachi.....	6,231	
			Cabras.....	6,940	
			Cagliari.....	6,463	
			Fondongianus.....	4,009	
			Ghilarza.....	7,488	
			Macomer.....	7,350	
			Milis.....	8,623	
			Mogoro.....	4,420	
			Oristano.....	8,337	
			S. Lussurgiu.....	5,887	
			Sedilo.....	5,302	
			Senis.....	4,378	
			Simaxis.....	4,240	
			Solarussa.....	3,306	
			Terralba.....	7,798	
			Tresnuraghes.....	6,009	
				112,784	112,784
		Sassari	Alghero.....	8,192	
			Benetutti.....	4,444	
			Bono.....	5,456	
			Bonorva.....	8,489	
			Castelsardo.....	4,659	
			Ittiri.....	5,823	
			Mores.....	3,139	
			Nulvi.....	6,647	
			Oschiri.....	5,492	
			Osilo.....	4,738	
			Ossi.....	5,288	
			<i>Da riportarsi</i> ...	62,367	414,910

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto ...</i>	62,367	414,910
		Sassari	Ozieri	8,565	
			Patada	6,706	
			Ploaghe	6,175	
			Porto Torres	2,142	
			Pozzomaggiore	5,075	
			Sassari Levante	23,672	
			Sassari Ponente		
			Sorso	6,280	
			Thiesi	8,828	
			Villanuova Monte Leone.	4,826	
	Cagliari			134,636	134,636
		Tempio	Agius	4,020	
			Calangianus	4,957	
			Maddalena	5,045	
			Tempio	9,547	
				23,569	23,569
			<i>Totale ...</i>		573,115

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
3	Casale	Acqui	Acqui	17,549	88,400
			Bistagno	5,268	
			Bubbio	7,366	
			Carpeneto	6,643	
			Incisa	6,929	
			Mollare	5,879	
			Mombaruzzo	6,388	
			Nizza Monferrato	8,691	
			Ponzone	7,216	
			Rivalta	7,574	
			Roccamerano	3,992	
			Spigno	4,905	
				88,400	
		Alessandria	Alessandria <i>intra muros</i>	54,354	135,932
			Alessandria <i>extra muros</i>	8,559	
			Basignana	7,463	
			Bosco	8,097	
			Cassine	7,264	
			Castellazzo	16,249	
			Felizzano	5,294	
			Gviglio	11,605	
			S. Salvatore	5,199	
			Sezzè	11,848	
				135,932	
		Asti	Asti	31,346	147,368
			Baldichieri	8,274	
			Canelli	8,292	
			Castelnuovo d'Asti	10,689	
			Cocconato	7,622	
			Costigliole	12,418	
			Mombercelli	13,110	
			Montafia	7,791	
			Montechiaro	7,335	
			Portacomaro	7,552	
			S. Damiano	14,067	
			Villanuova	10,812	
			Rocca d'Arazzo	8,090	
				147,368	
			Da riportarsi		371,700

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto . . .</i>		371,700
		Bobbio	Bobbio	9,121	
			Ottone	11,066	
			Varzi	8,659	
			Zavatterello	6,113	
				34,959	34,959
		Casale	Balzola	8,279	
			Casale <i>intra muros</i>	25,463	
			Casale <i>extra muros</i>		
			Gabbiano	7,310	
			Mombello	6,298	
			Moncalvo	6,345	
			Montemagno	8,931	
			Montiglio	8,861	
			Occimiano	8,392	
			Ottiglio	6,726	
			Pontestura	5,772	
			Rossignano	6,726	
			Tonco	8,969	
		Novi	Ticineto	8,385	
			Vignale	10,837	
			Villadeati	5,416	
				132,710	132,710
			Capriata	5,479	
			Castelletto d'Orba	9,937	
			Gavi	13,342	
			Novi	15,109	
			Ovada	9,273	
			Rocchetta Ligure	9,454	
			Serravalle	10,461	
				73,075	73,075
		Pavia	Belgioioso	18,049	
			Bereguardo	15,718	
			Cava	12,941	
			Corteolona	30,932	
			Pavia 1.º	25,008	
			Pavia 2.º	23,726	
			Sannazzaro	9,601	
				135,973	135,973
			<i>Da riportarsi . . .</i>		748,417

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto ...</i>		748,417
		Tortona	Castelnovo Scrivia.....	8,370	
			Garbagna.....	4,324	
			Sale.....	7,723	
			S. Sebastiano.....	5,075	
			Viguzzolo.....	4,742	
			Villalvernia.....	7,575	
			Volpedo.....	5,239	
			Tortona.....	17,096	
				60,144	60,144
		Vigevano	Candia.....	9,889	
			Gambolo.....	10,895	
			Garlasco.....	15,635	
			Gravellona.....	10,872	
			Mede.....	14,414	
			Mortara.....	10,385	
			Pieve del Cairo.....	11,270	
			Robbio.....	11,342	
			Sartirana.....	10,909	
			S. Giorgio.....	8,540	
			Vigevano.....	17,637	
				131,788	131,788
		Voghera	Barbianello.....	6,433	
			Broni.....	9,868	
			Casatisma.....	10,240	
			Casati Gerola.....	8,008	
			Casteggio.....	10,331	
			Godiasco.....	5,039	
			Montalto.....	6,366	
			Montubeccaria.....	7,655	
			Santa Giulietta.....	7,120	
			Soriasco.....	6,793	
			Stradella.....	11,897	
			Voghera.....	17,676	
				107,426	107,426
			Totale.....		1,047,775

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
4	Ciamberi	Albertville	Albertville	14,589	44,349
			Beaufort	6,186	
			Faverge	8,854	
			Grésy	8,066	
			Ugine	6,654	
		Annecy		44,349	73,656
			Annecy	26,006	
			Duing (1)	12,471	
			Rumilly	16,390	
			Thones	10,351	
		Bonneville	Thorens	8,438	
				73,656	72,614
			Bonneville	13,026	
			Cluses	8,803	
			La Roche	8,884	
		Ciamberi	Sallanches	8,583	
			Samoëns	5,322	
			Saint-Gervais	9,463	
			Saint-Jeoire	10,910	
			Taninges	7,623	
		Ciamberi		72,614	146,396
			Aix	14,867	
			Albens	11,009	
			Ciamberi	33,249	
			La Rochette	8,410	
			Les Echelles	8,160	
			Le Châtelard	11,051	
			Montmeillan	10,820	
			Motte-Servolex	10,628	
			Pont-Beauvoisin	8,110	
			Ruffieux	6,330	
			Saint-Genix	7,167	
			Saint-Pierre d'Albigny	7,267	
			Yenne	9,328	
				146,396	337,015
			Da riportarsi		

(1) La sede di questa Giudiceatura continuerà per ora ad essere nella Città d'Annecy.

N.º d'ordine	Corti d'appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Ciamberi	Moutiers	Riporto ...		337,015
			Aime.....	9,050	
			Bourg-Saint-Maurice....	9,721	
			Bozel.....	6,233	
			Moutiers.....	13,768	
		S. Giovanni di Moriana		38,832	38,832
			Aiguebelle.....	11,266	
			Chamoux.....	7,819	
			La Chambre.....	9,329	
			Lanslebourg.....	6,064	
			Modane.....	5,309	
			Saint-Jean-de-Maurienne.	14,811	
			Saint-Michel.....	5,782	
		S. Giuliano		60,380	60,380
			Annemasse.....	12,119	
			Reynier.....	10,130	
			S. Giuliano.....	18,791	
			Seyssel.....	10,976	
		Thonon		52,016	52,016
			Abondance.....	6,353	
			Douvaine.....	9,749	
			Evian.....	11,551	
			Le-Biot.....	7,327	
			Thonon.....	19,875	
		Totale ...		54,855	54,855
					543,098

N.º d'ordine	Corti d'appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per		
				Manda- menti	Tri- bunali	
5	Genova	Chiavari	Borzonasca.....	6,624	108,680	
			Chiavari.....	18,860		
			Cicagna.....	18,160		
			Lavagna.....	13,536		
			Rapallo.....	20,721		
			S. Stefano d'Aveto.....	5,210		
			Sestri Levante.....	15,502		
			Varese.....	10,067		
				108,680		
		Finalborgo	Albenga.....	15,783	55,582	
			Alessio.....	5,526		
			Andora.....	6,300		
			Calizzano.....	4,333		
			Finalborgo.....	10,895		
			Loano.....	6,221		
			Pietra.....	6,524		
				55,582		
		Genova	Capraia (Isola di).....	646	313,402	
			Campofreddo.....	7,928		
			Quartier del Molo ..	119,610		
			» della Maddalena			
			» di Portoria.....			
			» di Pré.....			
			» di S. Teodoro ..	13,905		
			» di S. Vincenzo ..			
			Nervi.....			
			Pontedecimo.....			
			Recco.....			
			Ronco.....			
			Rivarolo.....			
			Savignone.....			
			Sestri Ponente.....			
			S. Martino d'Albaro.....	20,090		
			Staglieno.....			
			Torriglia.....			
			Voltri.....			
				25,542		
				313,402		
				Da riportarsi ...	477,664	

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Genova	Sarzana	<i>Riporto ...</i>		477,664
			Godano.....	7,837	
			Lerici.....	8,198	
			Levanto.....	15,061	
			Sarzana.....	17,654	
			Spezia.....	22 337	
			Vezzano.....	7,713	
		Savona		78,800	78,800
			Cairo.....	12,817	
			Dego.....	9,146	
			Millesimo.....	7,797	
			Noli.....	5,206	
			Sassello.....	7,198	
			Savona.....	28,796	
			Varazze.....	15,856	
				83,816	86,816
			Totale ...		643,280

N° d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
6	Milano	Busto Arsizio	Busto Arsizio.....	32,798	
			Gallarate.....	24,769	
			Rhò.....	23,434	
			Somma.....	20,542	
			Saronno.....	26,860	
				128,803	128,803
		Como	Appiano.....	29,468	
			Ballagio.....	7,275	
			Bellano.....	12,617	
			Cantù.....	24,580	
			Castiglione.....	9,146	
			Como { 1.° Mandamento.	20,614	
			2.° Mandamento.	21,415	
			3.° Mandamento.	28,125	
			Dongo.....	10,639	
			Erba.....	21,591	
			Gravedona.....	9,132	
			Menaggio.....	12,490	
			Porlezza.....	9,651	
				216,743	216,743
		Lecco	Brivio (1).....	19,545	
			Canzo (2).....	13,883	
			Introbio.....	10,935	
			Lecco.....	25,793	
			Missaglia.....	20,347	
			Oggiono.....	21,482	
				111,987	111,987
		Lodi	Borghetto.....	20,259	
			Casalpusterleno.....	29,350	
			Codogno.....	27,533	
			Lodi { 1.° Città.....	20,092	
			2.° Sobborghi...	18,191	
			Maleo.....	14,162	
			Paùlo.....	13,564	
			S. Angelo.....	18,891	
				162,592	162,592
			Da riportarsi.....		620,125

- (1) La sede dell'Autorità giudiziaria di questo Mandamento continuerà per ora ad essere nel Comune di Merate.
- (2) Il Comune di Asso, sede dell'attuale Pretura, continuerà per ora ad essere la sede giudiziaria di questo Mandamento.

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Milano	Milano	<i>Riporto</i>		620,125
			Abbiategrosso.....	25,257	
			Binasco	24,443	
			Bollate	21,561	
			Cassano.....	21,792	
			Cuggiono	30,086	
			Gorgonzola.....	27,180	
			Locate.....	11,369	
			Magenta.....	18,139	
			Melegnano	14,497	
			Melzo.....	17,179	
			1 Porta Comasina , Tanaglia ed Arco della Pace	177,963	
			2 Porta nuova.....		
			3 Porta Orientale e Tosa.....		
			4 Porta Romana e Vicentina		
			5 Porta Ticinese e Lodovica.....		
			6 Porta Vercellina	41,519	
			7 Corpi Santi di Porta Comasina. Nuova e Orien- tale		
			8 Corpi Santi di Porta Ticinese , Romana e Ver- cellina.....		
			9 Milano.....	14,372	
			10 Milano	11,567	
				456,924	456,924
		Monza	Barlassina.....	26,619	
			Carate.....	24,067	
			Desio.....	19,601	
			Monza { 1.º Mandam.º Città	22,106	
			{ 2.º Mandamento..	24,923	
			Vimercate	33,539	
				150,855	150,855
			<i>Da riportarsi</i>		1,227,904

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
20	Milano	Sondrio	<i>Riporto</i>		1,227,904
			Bormio	7,148	
			Chiavenna	16,017	
			Morbegno	17,962	
			Ponte	8,085	
			Sondrio	21,470	
			Tirano	27,901	
			Traona	7,339	
		Varese		105,922	105,922
			Angera	9,665	
			Arcisate	17,044	
			Cuvio	12,264	
			Gavirate	19,088	
			Luvino	16,093	
			Maccagno superiore	6,776	
			Tradate	17,355	
			Varese	27,676	
				125,961	125,961
			Totale		1,459,787

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
7	Nizza	Nizza	Contes.	6,072	125,711
		Oneglia	Guillaumes.	4,593	
			Levenzo.	6,540	
			Mentone.	5,673	
			Nizza <i>intra muros</i>	44,091	
			Nizza <i>extra muros</i>	3,261	
			Poggetto Tenieri.	3,917	
			Roccastellone.	6,839	
			Scarena.	7,683	
			S. Martino.	9,674	
			Sospello.	5,004	
			S. Stefano.	6,034	
			Tenda.	5,011	
			Utelle.	5,945	
			Villafranca.	5,374	
			Villars.	125,711	
		Oneglia	Borgomaro.	6,535	58,740
			Diano Castello.	9,156	
			Dolcedo.	8,011	
			Oneglia.	12,031	
			Pieve.	14,128	
			Porto Maurizio.	8,879	
		S. Remo		58,740	
			Bordighera.	5,195	62,280
			Ceriana.	3,929	
			Dolceacqua.	11,924	
			S. Remo.	10,304	
			S. Stefano al mare.	5,539	
			Taggia.	7,034	
			Triora.	6,555	
			Ventimiglia.	11,090	
				62,280	
			Totale ..		246,731

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
8	Torino	Alba	Alba	16,375	122,013
			Bossolasco	7,635	
			Bra	16,912	
			Canale	15,672	
			Cornegliano	13,998	
			Cortemiglia	10,845	
			Diano	6,155	
			Govone	7,139	
			Monforte	4,903	
			Morra	6,347	
			S. Stefano Belbo	8,428	
			Sommariva del Bosco	9,304	
				122,013	
		Aosta	Aosta	18,456	82,285
			Chatillon	13,538	
			Donaz	11,841	
			Gignod (*)	7,729	
			Morgex	8,881	
			Quart (*)	10,580	
			Verrès	11,260	
				32,285	
		Biella	Andorno Cacciorna	11,325	124,540
			Biella	18,404	
			Bioglio	8,906	
			Candelo	7,276	
			Cavaglia	5,300	
			Cossato	11,653	
			Crevacuore	8,826	
			Graglia	12,172	
			Masserano	8,660	
			Mongrando	10,779	
			Mosso Santa Maria	15,063	
			Saluzzola	6,161	
				124,540	
			<i>Da riportarsi</i>		328,838

(*) La sede di questa Giudicatura continuerà per ora ad essere nella Città d'Aosta.

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto</i>		328,838
		Cuneo	Borgo San Dalmazzo	6,438	
			Eoves	9,395	
			Busca	11,725	
			Caraglio	9,834	
			Centallo	4,887	
			Chiusa	6,314	
			Cuneo	27,658	
			Demonle	9,418	
			Dronero	12,963	
			Fossano	15,844	
			Limone	6,544	
			Peveragno	8,291	
			Prazzo	5,730	
			Roccavione	6,197	
			San Damiano	8,106	
		Torino	Valdieri	5,351	
			Valgrana	8,769	
			Villafalletto	4,746	
			Vinadio	7,275	
				175,485	175,485
		Domodossola	Banio	5,295	
			Crodo	4,571	
			Domodossola	18,886	
			Santa Maria Maggiore	4,991	
				33,743	33,743
		Ivrea	Aglia	9,685	
			Azeglio	9,262	
			Borgomasino	7,593	
			Caluso	14,689	
			Castellamonte	12,271	
			Cuornè	16,530	
			Ivrea	17,478	
			Lessolo	6,218	
			Locana	6,306	
			Payone	7,002	
			Pont	14,457	
			San Giorgio	8,334	
			Settimo Vittone	7,125	
			Strambino	13,289	
			Vico	5,510	
			Vistrorio	6,166	
				161,915	161,915
			<i>Da riportarsi</i>		699,981

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Torino	Mendovi	<i>Riporto</i>		699,981
			Bagnasco	6,679	
			Bene	7,726	
			Carrù	9,492	
			Ceva	8,224	
			Cherasco	12,882	
			Dogliani	8,203	
			Frabosa Soprana	5,376	
			Gareggio	8,166	
			Monesiglio	7,637	
			Mondovì	19,939	
			Morozzo	7,159	
			Murazzano	6,342	
			Ormea	5,724	
			Pamparato	7,186	
			Priero	3,444	
			Trinità	6,021	
			Vico	8,992	
			Villanuova	8,797	
				147,989	147,989
		Novara	Biandrate	5,052	
			Borgomanero	18,837	
			Borgoticino	15,253	
			Borgovercelli	9,476	
			Carpignano	9,764	
			Galliate	9,052	
			Gozzano	5,724	
			Momo	12,142	
			Novara	37,016	
			Oleggio	13,453	
			Orta	11,190	
			Romagnano	9,635	
			Trecate	12,107	
			Vespolate	9,520	
				178,221	178,221
		Pallanza	Canobbio	9,004	
			Intra	13,152	
			Lesa	10,482	
			Omegna	8,593	
			Ornavasso	10,380	
			Pallanza	9,499	
			Arona	12,438	
				73,548	73,548
			<i>Da riportarsi</i>		1,099,739

N° d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Torino	Pinerolo	<i>Riporto...</i>		1,099,739
			Bricherasio.....	5,276	
			Buriasco.....	7,645	
			Cavour.....	12,115	
			Cumiana.....	7,558	
			Fenestrelle.....	9,402	
			Luserna.....	7,238	
			None.....	10,024	
			Pancalieri.....	6,917	
			Perosa.....	7,465	
			Perrero.....	5,483	
			Pinerolo.....	19,215	
			S. Secondo.....	6,570	
			Torre di Luserna.....	7,151	
			Vigone.....	12,972	
			Villafranca.....	9,104	
				134,135	134,135
		Saluzzo	Barge.....	15,499	
			Cavallermaggiore.....	11,514	
			Costigliole.....	5,203	
			Moretta.....	8,461	
			Paesana.....	9,596	
			Racconigi.....	15,437	
			Revello.....	2,853	
			Saluzzo.....	20,297	
			Sampeyre.....	10,318	
			Sanfront.....	7,381	
			Savigliano.....	18,905	
			Venasca.....	8,717	
			Verzuolo.....	8,144	
			Villanuova Solaro.....	8,772	
				158,097	158,097
		Susa	Almese.....	7,407	
			Avigliana.....	9,893	
			Bussoleno.....	13,113	
			Cesana.....	4,350	
			Condove.....	7,622	
			Giaveno.....	14,894	
			Oulx.....	8,026	
			Susa.....	18,686	
				83,991	83,991
			<i>Da riportarsi...</i>		1,475,962

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
			<i>Riporto</i>		1,475,962
		Torino	Barbania	4,341	
			Brusasco	8,423	
			Carignano	15,088	
			Carmagnola	15,458	
			Casalborgone	8,217	
			Caselle	13,423	
			Ceres	9,420	
			Chieri	24,145	
			Civie	14,338	
			Chivasso	16,443	
			Corio	8,443	
			Fiano (1)	5,251	
			Gassino	9,590	
			Lanzo	12,119	
			Moncalieri	13,716	
			Montanaro	7,228	
			Orbassano	12,492	
			Pianezza	8,808	
			Poirino	8,595	
			Riva di Chieri	6,481	
			Rivara	6,720	
			Rivarolo	9,947	
			Rivoli	10,131	
			S. Benigno	6,812	
			Sciolze	5,677	
		Torino	Dora	20,144	
			Moncenisio	25,744	
			Monviso	29,688	
			Po	25,803	
			Borgonovo	31,578	
			Borgo Po	18,546	
			Borgo Dora	28,132	
			Veneria Reale	7,573	
			Viù	6,723	
			Volpiano	7,646	
				461,883	461,883
		Varallo	Borgosesia	11,136	
			Scopa	7,468	
			Varallo	13,611	
				32,215	32,215
			<i>Da riportarsi</i>		1,970,060

(1) È per ora conservata al Giudice di questo Mandamento la facoltà di risiedere nel Comune di Robassomero.

N.º d'ordine	Corti d'Appello	Tribunali	Mandamenti	Popolazione per	
				Manda- menti	Tri- bunali
»	Torino	Vercelli	<i>Riporto</i>		1,970,060
			Arboro.....	7,826	
			Cigliano.....	10,683	
			Crescentino.....	10,002	
			Desana.....	11,193	
			Gattinara.....	8,845	
			Livorno.....	12,152	
			S. Germano.....	11,621	
			Santhia.....	8,433	
			Stroppiana.....	13,778	
			Trino.....	11,168	
			Vercelli.....	25,424	
				131,125	131,125
			Totale ..		2,101,185

V.º d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

TABELLA B.
Circoli delle Corti d'Assisie.

Distretti delle Corti d'Appello	Capiluoghi di Circolo	Tribunali di Circondario il cui Distretto è compreso in ciascun Circolo
Brescia	Brescia	Breno. Brescia. Castiglione delle Stiviere.
	Bergamo	Bergamo.
	Cremona	Bozzolo. Crema. Cremona.
Cagliari	Cagliari	Cagliari.
	Oristano (1)	Lanusei. Oristano.
	Nuoro (2)	Nuoro.
	Sassari	Sassari. Tempio.
Casale	Casale	Asti. Casale.
	Pavia	Bobbio. Pavia. Vigevano. Voghera.
	Alessandria	Acqui. Alessandria. Novi. Tortona.
Ciampieri	Ciampieri	Albertville. Ciampieri. Moutiers. San Giovanni di Moriana.

(1) Ove non potesse aver luogo l'applicazione degli articoli 69 1.º alinea, e 70 ultimo alinea della legge a cui è annessa la presente, o si verificasse altro impedimento, le Assisie di questo Circolo si terranno in Cagliari.

(2) Verificandosi alcuno dei casi accennati nella nota precedente, le Assisie di questo Circolo si terranno in Sassari.

Distretti delle Corti d'Appello	Capitughi di Circolo	Tribunali di Circondario il cui Distretto è compreso in ciascun Circolo
Ciamberi	Annecy	Annecy. Bonneville. San Giuliano. Thonon.
Genova	Genova	Genova.
	Savona	Finale. Savona.
	Chiavari	Chiavari. Sarzana.
Milano	Milano	Busto Arsizio. Lodi. Milano. Monza.
	Como	Como. Lecco. Varese.
	Sondrio	Sondrio.
Nizza	Nizza	Nizza. Oneglia. San Remo.
Torino	Torino	Pinerolo. Susa. Torino.
	Cuneo	Alba. Cuneo. Mondovì. Saluzzo.
	Ivrea	Aosta. Ivrea.
	Vercelli	Biella. Domodossola. Novara. Pallanza. Varallo. Vercelli.

V.º d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

TABELLA C.

Personale della Corte di Cassazione.

Corte						Pubblico Ministero		
N.° delle Sezioni	Primo Presidente	N.° dei Presidenti di Sezione	N.° dei Consiglieri	Segretario Capo	N.° dei Segretari	Procuratore Generale del Re	N.° dei Sost. Procuratori Generali del Re	Segretario
3	1	2	24	1	3	1	8	1

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

Personale delle Corti d'Appello e degli Uffici annessi.

SEDE delle Corti	Corti						Ministero Pubblico				Avvocati e Procuratori dei Poveri				
	N.º delle Sezioni	N.º dei Primi Presidenti	N.º dei Presidenti di Sezione	N.º dei Consiglieri	N.º dei Segretari	N.º dei Sostituti Segretari	N.º dei Procuratori Generali	N.º dei Sost. Procuratori Generali	N.º dei Segretari	N.º dei Sost. Segretari	N.º degli Avvocati dei Poveri	N.º dei Sost. Avvocati dei Poveri	N.º dei Segretari	N.º dei Procuratori dei Poveri	N.º dei Sost. Procuratori dei Poveri
Brescia	2	1	1	21	1	4	1	8	1	4	1	4	1	1	3
Cagliari	1	1	»	21	1	4	1	7	1	4	1	3	1	1	2
Casale	2	1	1	21	1	4	1	8	1	3	1	4	1	1	3
Ciampieri	2	1	1	16	1	4	1	6	1	2	1	3	1	1	2
Genova.	2	1	1	16	1	4	1	6	1	3	1	4	1	1	2
Milano	3	1	2	26	1	6	1	9	1	6	1	5	1	1	4
Nizza	1	1	»	10	1	3	1	3	1	1	1	2	1	1	2
Torino	4	1	3	36	1	7	1	14	1	7	1	7	1	1	5
Totale	17	8	9	167	8	36	8	61	8	30	8	32	8	8	23

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

TABELLA E.

personale dei Tribunali di Circondario ed Uffici annessi.

SEDE dei Tribunali	Tribunali						Pubbl.° Ministero		
	N.° delle Sezioni	N.° dei Presidenti	N.° dei Vice-Presidenti	N.° dei Giudici	N.° dei Segretari	N.° dei Sost. Segretari	N.° dei Procuratori del Re	N.° dei Sost. Procuratori del Re	N.° dei Segretari
Acqui	1	1	»	5	1	2	1	1	1
Alba	1	1	»	5	1	2	1	1	1
Albertville.....	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Alessandria (1)	1	1	»	5	1	3	1	2	1
Annecy	1	1	»	6	1	4	1	2	1
Aosta.....	1	1	»	4	1	2	1	1	1
Asti.....	2	1	1	6	1	4	1	2	1
Bergamo	4	1	3	14	1	8	1	7	1
Biella	1	1	»	4	1	2	1	1	1
Bobbio	1	1	»	2	1	1	1	1	1
A riportarsi ...	14	10	4	53	10	30	10	19	10

(1) In Alessandria vi ha inoltre un Ufficio di Pubblica Clientela composto d'un Avvocato dei Poveri ed un Sostituto; un Procuratore dei Poveri ed un Sostituto; un Segretario e tre Sostituiti.

SEDE dei Tribunali	Tribunali						Pubbl.° Ministero		
	N.° delle Sezioni	N.° dei Presidenti	N.° dei Vice-Presidenti	N.° dei Giudici	N.° dei Segretari	N.° dei Sost. Segretari	N.° dei Procuratori del Re	N.° dei Sost. Procuratori del Re	N.° dei Segretari
Riporto ...	14	10	4	53	10	30	10	19	10
Bonneville	1	1	»	6	1	2	1	2	1
Bozzolo	1	1	»	5	1	2	1	1	1
Breno	1	1	»	3	1	2	1	1	1
Brescia	3	1	2	12	1	6	1	5	1
Busto-Arsizio	1	1	»	6	1	3	1	2	1
Cagliari	2	1	1	9	1	5	1	3	1
Casale	2	1	1	7	1	4	1	3	1
Castiglione delle Stiviere.	1	1	»	6	1	3	1	2	1
Chiavari	1	1	»	4	1	2	1	1	1
Ciamberi	2	1	1	9	1	5	1	3	1
Como	2	1	1	10	1	5	1	4	1
Crema	1	1	»	4	1	2	1	1	1
Cremona	2	1	1	8	1	4	1	3	1
A riportarsi ...	34	23	11	142	23	75	23	50	23

SEDE dei Tribunali	Tribunali						Pubbl.° Ministero		
	N.° delle Sezioni	N.° dei Presidenti	N.° dei Vice-Presidenti	N.° dei Giudici	N.° dei Segretari	N.° dei Sost. Segretari	N.° dei Procuratori del Re	N.° dei Sost. Procuratori del Re	N.° dei Segretari
Riporto ...	34	23	11	142	23	75	23	50	23
Cuneo	2	1	1	6	1	4	1	3	1
Domodossola	1	1	»	2	1	1	1	1	1
Finalborgo	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Genova	4	1	3	14	1	8	1	6	1
Ivrea	2	1	1	6	1	4	1	3	1
Lanusei	1	1	»	3	1	2	1	1	1
Lecco	1	1	»	5	1	2	1	1	1
Lodi	2	1	1	7	1	4	1	3	1
Milano	5	1	4	18	1	10	1	9	1
Mondovì	1	1	»	5	1	3	1	2	1
Monza	2	1	1	6	1	3	1	2	1
Moutiers	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Nizza	9	1	1	7	1	4	1	2	1
A riportarsi ...	59	36	23	225	36	124	36	85	36

SEDE dei Tribunali	Tribunali						Pubbl.° Ministero		
	N.° delle Sezioni	N.° dei Presidenti	N.° dei Vice-Presidenti	N.° dei Giudici	N.° dei Segretari	N.° dei Sost. Segretari	N.° dei Procuratori del Re	N.° dei Sost. Procuratori del Re	N.° dei Segretari
Riporto ...	59	36	23	225	36	124	36	85	36
Novara	2	1	1	7	1	4	1	2	1
Novi	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Nuoro	1	1	»	4	1	3	1	2	1
Oneglia	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Oristano	1	1	»	6	1	3	1	2	1
Pallanza	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Pavia	1	1	»	6	1	3	1	2	1
Pinerolo	1	1	»	5	1	3	1	1	1
Saluzzo	1	1	»	5	1	3	1	2	1
S. Giovanni di Moriana .	1	1	»	2	1	2	1	1	1
S. Giuliano	1	1	»	3	1	2	1	1	1
S. Remo	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Sarzana	1	1	»	3	1	2	1	1	1
A riportarsi ...	73	49	24	274	49	157	49	103	49

SEDE dei Tribunali	Tribunali						Pubbl.° Ministero		
	N.° delle Sezioni	N.° dei Presidenti	N.° dei Vice-Presidenti	N.° dei Giudici	N.° dei Segretari	N.° dei Sost. Segretari	N.° dei Procuratori del Re	N.° dei Sost. Procuratori del Re	N.° dei Segretari
Riporto ...	73	49	24	274	49	157	49	103	49
Sassari	2	1	1	7	1	4	1	3	1
Savona	1	1	»	3	1	2	1	1	1
Sondrio	1	1	»	5	1	2	1	2	1
Susa	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Tempio	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Thonon	1	1	»	3	1	2	1	1	1
Torino	5	1	4	18	1	11	1	9	1
Tortona	1	1	»	2	1	2	1	1	1
Varallo	1	1	»	2	1	1	1	1	1
Varese	1	1	»	6	1	2	1	2	1
Vercelli	2	1	1	6	1	4	1	3	1
Vigevano	1	1	»	5	1	3	1	1	1
Voghera	1	1	»	4	1	3	1	1	1
TOTALE ...	92	62	30	339	62	197	62	130	62

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI

TABELLA F.

Personale delle Giudicature di Mandamento.

Giudici	N.° 649
Vice-Giudici	» 649
Segretarii	» 649
Sostituiti Segretarii	» 580

cioè per ogni Giudicatura :

Giudici	» 4
Vice-Giudici	» 4(*)
Segretarii	» 4

I Sostituiti Segretarii saranno, entro i limiti del numero sovra stabilito, nominati soltanto in proporzione del bisogno, ed applicati alle varie Giudicature in numero d'uno o più secondo le esigenze del servizio.

(*) Salvo il caso d'aumento previsto dall'art. 20 della legge a cui è annessa la presente.

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro
U. RATTAZZI.

TABELLA G.

Giudicature di Polizia.

Designazione delle Città ove esse esercitano giurisdizione e del loro personale.

Distretto giurisdizionale e Sede della Giudicatura	Giudici	Vice-Giudici	Segretari	Sostituiti Segretari	Procuratori Fiscali	Sostituiti Procuratori Fiscali
Torino.....	1	1	1	1	1	1
Milano(escl. i Corpi santi)	1	1	1	1	1	1
Genova.....	1	1	1	1	1	1
Cagliari.....	(*) »	»	1	»	1	1
Sassari.....	(*) »	»	1	»	1	1

(*) Le funzioni di Giudice di Polizia continueranno in questa Città ad esercitarsi per turno dai due Giudici di Mandamento che vi hanno sede.

V.º d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

Importare delle Mallevorie da somministrarsi dagli Uscieri.

	Importare della rendita
Uscieri presso la Corte di Cassazione.....L.	60
Uscieri presso le Corti d'Appello »	60
Uscieri dei Tribunali di Circondario »	50
Uscieri delle Giudicature di Mandamento »	25

V.º d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.